

INSERISCI QUI IL TUO LOGO

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

RICORSO

Presentato da Beta Srl con Sede legale in Roma (RM), Via Sarti 10, C. F. 012563265952, indirizzo pec info@beeta.it, nella persona dell'Amministratore Antonio Anselmo, C.F. TMRTYS76VA896T, difeso, come da mandato in calce al presente atto, dal Dott. Guglielmo Altieri, C.F. TRNURT45U698I, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma (RM), Viale Dei Fori 134, numero tel. 06/652331701, indirizzo pec info@pec.studioaltieri.it.

CONTRO

- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, Agente della riscossione per la provincia di Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma in Via della spiga 13.
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Roma – Ufficio Territoriale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma in Via Sola 14.

AVVERSO

La cartella di pagamento n. 996 603 (**all.1**), notificata in data 01/09/2017, su ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma – Ufficio Territoriale di Roma.



IN FATTO

La cartella di pagamento riporta l'importo di € 187.264,03 (entro la scadenza) e si riferisce alle somme dovute a seguito di Accertamento induttivo su somme a titolo di Iva ed è formata da € 130.281,29 a titolo di tributo, € 37.174,50 per sanzioni, € 15.296,49 per interessi, € 5,75 per diritti di notifica, € 4.500,00 per oneri di riscossione, oltre alla indicazione di un totale da pagare oltre la scadenza di € 191.262,30 in quanto viene indicato nelle note che *“per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri di riscossione”*, rinviando al paragrafo delle informazioni utili ogni altro dettaglio, che però non viene reso, dato che sono indicate esclusivamente le norme di riferimento.



La cartella di pagamento di cui sopra è illegittima e/o infondata in quanto sulla complessiva pretesa, non distinta per tributo sanzioni e interessi, non è dato conoscere l'aliquota presa a base del calcolo degli

Inserisci qui la tua intestazione

interessi di mora applicati e le modalità di calcolo operate dall'agente di riscossione per la determinazione degli "oneri di riscossione" e delle somme aggiuntive tali da non risultare comprensibile la ricostruzione del dovuto con violazione del diritto alla difesa (Cassazione 4516/2012 e 24933/2016);

----- ✂

IN DIRITTO

L'atto impugnato è illegittimo e/o infondato e deve essere annullato, previa sospensione, per i seguenti

----- ✂

MOTIVI

- 1. CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA, RISPETTO AI PRINCIPI DETTATI DALL'ART. 7, COMMA L, DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000 - C.D. "STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE" E ART.24 COSTITUZIONE**
SENTENZA N. 24933/2016 CASS. CIV. SEZ. V
- ✂

La cartella di pagamento impugnata è illegittima per mancanza di chiarezza e difetto di motivazione, così come stabilito

----- ✂

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dei diritti del contribuente, "Le disposizioni si

----- ✂

Sul punto è intervenuta più volte la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito con Sentenza n. 3861 del 15 marzo 2002 che gli atti dell'Amministrazione devono

----- ✂

Questa mancanza impedisce al contribuente di comprendere ed eventualmente di verificare la correttezza delle procedure di calcolo condotte dall'Agente della riscossione: "In questi termini è richiesto al contribuente un atto di fede" (Commissione Tributaria Provinciale Pavia, Sentenza n. 270/ 2016.)

----- ✂

È viziata quindi la parte dell'atto che nel riportare solo

----- ✂

Tutto ciò comporta



Sul punto la Corte di Cassazione ha ribadito che “alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...] ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione” (Cass., sent. n. 11251 del 16 maggio 2007; in senso conforme si vedano, Cass., sent. n. 15638 del 2004, sent. n. 18306 del 2004 e sent. n. 2819 del 2005 e n. 26330/2009).



La recente sentenza n. 24933/2016 della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria (all.2) è la più illuminante rispetto



Secondo la Corte “la cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati per ogni provvedimento amministrativo e recepiti, per la materia tributaria, dallo Statuto del contribuente” quindi dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Cass. N. 26330 del 16/12/2009).

“Se, quindi, nella cartella manca



Dunque, le cartelle che non riportano il dettaglio puntuale del conteggio degli interessi e delle aliquote applicate sono affette da nullità in quanto atti lesivi del diritto alla difesa del contribuente, anche se l’iter dell’accertamento sia già giunto a conclusione e/o il contribuente stesso informato.



Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce sentenza n. 1634/2017 (all.3)

Ha totalmente annullato



Commissione Tributaria Provinciale Pavia, Sentenza n. 270/2016 (all.4)

Ha previsto l’annullamento dell’atto di intimazione



Nella specie l’intimazione di pagamento addebitata al contribuente quale “importo residuo dovuto” [comprende] tutta una serie di somme senza distinguere tra debito capitale residuo e interessi di mora, il periodo di computo, l’aliquota applicata. In questi termini alla contribuente è richiesto un atto di fede.”

Commissione Tributaria Provinciale Lecce, Sentenza n. 620/2016

Ha proceduto all'annullamento dell'aggio e degli interessi di mora con la motivazione che non vi è nella cartella di pagamento nessuna indicazione del tasso applicato. Ciò comporta che la loro quantificazione, così come operata dall'Ufficio di riscossione, non è suscettibile di essere verificata dal contribuente.

----- ✂

Si riportano infine alcune sentenze di merito, emesse nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4516/2012, anche se non recenti in quanto ben motivate:

----- ✂

L' art. 17 della L.212/2000 precisa che le prescrizioni imposte dallo «Statuto dei diritti del Contribuente» si applicano anche agli **agenti della riscossione**.

----- ✂

Dall'esame delle somme intimatę alla ricorrente si evince che le maggiori somme richieste per interessi, sanzioni, aggi ed altre spese sono pari ad € 56.982,74 - comprese le spese di notifica addebitate al ricorrente - e rappresentano circa il 43,74% dell'imposta indicate per € 130.281,29.

----- ✂

L' aggio è presente su tutte le somme iscritte a ruolo (imposta, interessi e sanzioni) maggiorate degli interessi, con la conseguenza che la sua reale misura è da ritenersi senz'altro maggiore. Merita precisare, che la **ritardata iscrizione a ruolo è evento estraneo ed indipendente dalla volontà del debitore** il quale si trova così costretto, suo malgrado, a subire un aggravio di oneri già di per sé stessi pesanti ed iniqui. Come dicasi per gli interessi di mora, di cui all' art. 30 del DPR 602/73 sul quale compare l'aggravio maggiorato del compenso per la riscossione.

Appare indubbio che la cartella di pagamento è gravata da eccessiva onerosità per interessi e per i compensi richiesti da Equitalia, soprattutto alla luce del fatto che l'aggio, compenso od onere di riscossione, come precisato, è calcolato anche sugli interessi maturati e sulle sanzioni pecuniarie tributarie che insieme alla tassa vera e propria compongono l'importo del provvedimento.

Per tutte le ragioni

----- ✂

2. AGGIO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE

Disapplicazione degli artt. 29, comma 1, lettera f), del D.L. n. 78/2010 e 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, per palese conflitto con la normativa costituzionale e comunitaria.

Violazione dell'Art. 107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea

Con la sentenza n. 325/1/2016 del **12 settembre 2016**, la Commissione Tributaria Provinciale **di Treviso**

ha statuito che non è dovuto l'**aggio esattoriale** anche

----- ✂
Sul punto, la Commissione ha rilevato come il compenso in questione attenesse, di fatto, al rapporto tra l'ente impositore ed il concessionario del servizio stesso (Equitalia, appunto) giacché esso non poteva essere addossato al contribuente, inteso come soggetto estraneo a tale rapporto.

Per i giudici detto corrispettivo non trova alcuna ragione d'essere e appare preteso in **violazione dei principi costituzionali in materia**. Come già riconosciuto dalle CTP di Torino e di Latina,

----- ✂
Anche la CTR di Milano, sez. XXIX con la sentenza n. 5454 dello scorso 16/12/2015 si esprimeva

----- ✂
Posto che siamo di fronte ad una spesa collettiva, qual è quella connessa all'istituzione del servizio di riscossione dei tributi, l'attuale criterio di ripartizione di tale spesa -svincolato dai «costi marginali» sostenuti dell'agente della riscossione per la singola procedura esattiva- finisce per confliggere con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione i quali esigono il trattamento paritario dei contribuenti ed il coinvolgimento di tutti i consociati che manifestano una capacità contributiva. Ne consegue che il disposto

----- ✂
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA'

La concreta attuazione dei **principi di ragionevolezza e proporzionalità** di derivazione europea, impongono all'ente pubblico

----- ✂
Il rispetto del principio di proporzionalità non può essere disatteso nella fase del procedimento di riscossione, considerato che occorre contemperare l'esigenza dell'effettivo incasso delle somme accertate con la tutela del patrimonio del contribuente e dell'eventuale attività dallo stesso esercitata , che potrebbero subire, nell'ipotesi di riscossione immediata, un danno finanziario in un momento economico-storico estremamente complesso e difficile dell' economia reale.

Da qui l'esigenza di individuare i criteri che possano consentire il controllo del procedimento anche sotto il profilo dell'**adeguatezza e proporzionalità degli strumenti** adottati dall'Agente di riscossione. A tal fine si richiama l'indirizzo prevalente (Cons. Stato, Sez. V, n. 6383/2007; T.A.R. Marche, Sez. I, 10 n. 788/2012; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 10/ 2011; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 777/2007) secondo cui le limitazioni alla sfera privata e costituzionalmente tutelata del cittadino (al diritto di proprietà, al diritto iniziativa economica, ecc

.Q.M.

CONSIDERATO

Che nella fattispecie l'atto impugnato, per le motivazioni su espresse è nullo, inesistente, invalido nonché illegittimo, la ricorrente, per le ragioni su esposte, ribadendo la necessità di porre a fondamento del presente ricorso il principio della correttezza dell'azione amministrativa sancita dall' art. 97 della carta Costituzionale,

CONCLUDE

A garanzia del giusto processo, tutelato da norma costituzionale (art. 111 Cost. , comma 2) che siano valutati i motivi di fatto e di diritto esposti nella loro interezza, siano apprezzate le ragioni sul valore probatorio della prova offerta e della documentazione prodotta affinché l'Onorevole Commissione Tributaria adita voglia dichiarare:

In via pregiudiziale :

- A-** la nullità e l' annullamento degli effetti della cartella di pagamento n. 996 603 notificata alla ricorrente il 01/09/2017 in quanto atto nullo e illegittimo per difetto di motivazione in violazione dei prescritti principi statuiti dall' art. 7 della L. 212/2000, statuto del contribuente e dell'art. 3 della L. 241/90; nullità non sanabile;
- B-** che la cartella di pagamento in questione è giuridicamente illegittima e viziata, nonché carente di motivazione in ordine alle somme aggiuntive, aggi, interessi ecc.. e perciò non suscettibile di assumere efficacia provvedimento in grado di consolidarsi e divenire inoppugnabile e valutare se sussistono elementi tali da far ritenere sussistenti profili di anatocismo e dichiarare non dovuto l'aggio;
- C-** disapplicare la normativa relativa all'aggio così come calcolato ed intimato dall'ente riscossore;
- D-** annullare la cartella impugnata per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione della pubblica amministrazione;
- E-** con vittoria di spese e competenze, oltre Iva e Cassa Previdenziale come per legge.

CHIEDE ALTRESI'

ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 546/92 che sia fissata la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Roma, li 09/07/2017

Il difensore

Dott. Guglielmo Altieri

Io sottoscritto Antonio Anselmo, C.F. TMRTYS76VA896T, rappresentante legale della Beta Srl con sede legale in Roma (PT), Via Sarti 10, C. F. 012563265952, in proprio e nella qualità, nomino procuratore e difensore perché mi rappresenti, assista e difenda nel presente procedimento ed in ogni eventuale sua

fase, il Dott. Guglielmo Altieri, al quale conferisco ogni più ampio potere e facoltà di legge, anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (informativa circa il trattamento dei dati personali), ivi compreso quello di farsi sostituire da altri difensori, proporre domande, chiamare terzi in causa, conciliare, rinunciare agli atti o alla sospensione di termini ad ogni forma di definizione possibile della controversia, compresa la mediazione della controversia ai sensi dell'art.17 bis Dlgs 546/92 e la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 Dlgs. 546/92, con promessa di rato e valido.

Eleggo domicilio presso lo studio del Dott. Guglielmo Altieri in Roma (RM), Viale Dei Fori 134, numero tel. 06/652331701, indirizzo pec info@pec.studioaltieri.it.

Roma, li 09/07/2017

Certifico l'autenticità della firma apposta da Antonio Anselmo

Il difensore
Dott. Guglielmo Altieri

ISTANZA
ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

La Beta Srl, come sopra rappresentata, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: 130.281,29 euro.

Comunica, in ogni caso, la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano i recapiti di cui all'elezione di domicilio.

il difensore

Dott. Guglielmo Altieri

Certifico altresì che il valore della lite è di € 130.281,29, pari al valore delle sole imposte, ai fini del calcolo del contributo unificato e che la presente copia è conforme all'originale consegnato.

Il difensore
Dott. Guglielmo Altieri

Roma, li 09/07/2017

ALLEGATI:

1. cartella di pagamento impugnata N. 996 603;
2. [Corte di Cassazione sentenza n. 24933/2016](#);
3. [Ctr Puglia sentenza 1634/2017](#);
4. [Ctp Pavia sentenza 270/2016](#);
5. Copia notifiche.